



Delibera della Giunta Regionale n. 223 del 27/06/2014

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI SUL SISTEMA REGIONALE DEGLI STANDARD PROFESSIONALI, FORMATIVI, DI CERTIFICAZIONE E DI ATTESTAZIONE .

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. la Strategia di Lisbona come definita nel Consiglio UE del 23 e 24 marzo 2000 propugna l'adeguamento dei sistemi europei di istruzione e formazione professionale alle nuove esigenze del Mercato del Lavoro;
- b. la Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 12 novembre 2002 e la successiva Dichiarazione di Copenaghen adottata dai Ministri di 31 Paesi europei e dalla Commissione il 30 novembre 2002 2003/C 13/02 promuovono una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale;
- c. le Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati Membri del 18 maggio 2004 definiscono i principi comuni europei concernenti l'individuazione e la convalida degli apprendimenti non formali e informali;
- d. la Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 2241/2004/CE del 15 dicembre 2004 definisce il "Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS)" finalizzato ad agevolare la mobilità in ambito europeo;
- e. la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 definisce le competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- f. la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/C 111/01 del 23 aprile 2008 costituisce il Quadro europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);
- g. i documenti CEDEFOP del 2008 e 2009 sviluppano il Quadro definitorio per la convalida degli apprendimenti formali, informali e non formali;
- h. le Conclusioni del Consiglio 2009/C 119/02 del 12 maggio 2009 definiscono la strategia "ET 2020" per la cooperazione europea nei settori istruzione e formazione;
- i. la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/C 155/01 del 18 giugno 2009 istituisce il Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET);
- j. la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/C 155/02 del 18 giugno 2009 istituisce il Sistema europeo di Crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);
- k. la Comunicazione di Bruges dei Ministri europei di Istruzione e Formazione professionale, Parti sociali europee e della CE del 07 dicembre 2010 mira a promuovere una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale per il periodo 2011-2020 in forza della Dichiarazione di Copenaghen del 2002 che individuava, tra le altre, quali priorità, il riconoscimento e pertanto la trasferibilità delle competenze e qualifiche professionali;
- l. la Commissione Europea in merito alla stesura del Pacchetto Legislativo 2014-2020 "Condizionalità ex ante" dell'11 e 12 dicembre 2012 sulla base dell'Allegato IV alla bozza di Regolamento generale 2011/C 615/02 fissa quale Obiettivo tematico 8 "Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori" ai sensi dell'art. 9, punto 8;
- m. la Raccomandazione del Consiglio 2012/C 398/01 del 20 dicembre 2012 definisce i criteri di convalida dell'apprendimento non formale e informale;

VISTI

- a. la Legge 21 dicembre 1978, n.845 "Legge quadro in materia di formazione professionale";
- b. la Legge 24 giugno 1997, n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- c. la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione" che affida alle Regioni la competenza esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale, ferma restando la competenza dello Stato in relazione alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni;
- d. la Legge 28 marzo 2003, n.53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- e. il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e Mercato del Lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30", e ss.mm.ii.;
- f. il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
- g. il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005 "Approvazione del modello di Libretto Formativo del Cittadino" istituito con il Decreto Legislativo 276/03, articolo 2, comma 1, lettera i) e sancito tramite Accordo Stato/Regioni del 14 luglio 2005;
- h. il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n.226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a norma dell'art.2 della Legge 28 marzo 2003, n.53";

- i. il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206 “Attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate Direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”;
- j. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli Istituti tecnici superiori”;
- k. l’Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni del 20 marzo 2008 per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;
- l. l’Intesa tra Governo, Regioni, Province Autonome e Parti Sociali del 17 febbraio 2010 “Linee Guida per la formazione 2010”;
- m. il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n.167 recante “Testo unico dell’apprendistato a norma dell’articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247”, e ss.mm.ii.;
- n. l’Accordo del 27 luglio 2011 integrato dall’Accordo del 19 gennaio 2012 istitutivo del Repertorio nazionale dell’offerta di Istruzione e Formazione professionale (IeFP);
- o. l’Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del 19 aprile 2012 riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n.167;
- p. la Legge 28 giugno 2012, n.92, recante “Disposizioni in materia di Riforma del Mercato del Lavoro in una prospettiva di crescita”;
- q. le Linee guida per una regolamentazione unitaria tra le Regioni e le Province autonome per l’attuazione dell’art. 4, c. 33, lett. c) della legge n. 92 del 2012, approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 12/146/CR11/C9 del22/11/2012;
- r. l’Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del 20 dicembre 2012 sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF);
- s. l’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sul Documento “Linee-guida in materia di tirocini”;
- t. il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n.13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68 della Legge 28 giugno 2012, n.92”;

VISTI in particolare

- a. la Legge Regionale n.14 del 18 novembre 2009 “Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro”;
- b. il Regolamento n.9 di aprile 2010 attuativo della Legge Regionale n.14/09, art.54, comma 1, lett. B;
- c. il CAPO VII del Regolamento n. 9/2010 e ss.mm.ii. che definisce le disposizioni di attuazione della disciplina dei tirocini formativi e di orientamento;
- d. la Delibera della Giunta Regionale n.242 del 22 luglio 2013 “Modello operativo di accreditamento degli operatori pubblici e privati per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro in Regione Campania”;

CONSIDERATO che

- a. il Decreto Legislativo 276/2003 art. 2, comma 1, lettera i) introduce il Libretto Formativo del Cittadino finalizzato alla raccolta e alla registrazione delle competenze comunque acquisite ossia tanto in contesti formali quanto in contesti non formali e informali;
- b. la Legge Regionale 14/2009 “Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro” ha dato avvio alla Riforma regionale del sistema di istruzione, formazione e lavoro in una logica di integrazione tra gli stessi ed in coerenza alle Direttive comunitarie sul tema;
- c. il Regolamento 9/2010 attuativo della Legge Regionale n.14/09, art.54, comma 1, lett. B) dispone che la Regione Campania *adotti, con apposito atto deliberativo di Giunta, il Repertorio delle qualifiche professionali descritte per profili e competenze, coinvolgendo tutti i soggetti sociali ed istituzionali interessati, sulla base di un percorso di concertazione;*
- d. la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.” all’art. 4, reca disposizioni in materia di apprendimento permanente (lifelong learning) e nello specifico, al comma 67 stabilisce che “Tutti gli standard delle qualificazioni e competenze certificabili ai sensi del sistema pubblico di certificazione sono raccolti in repertori codificati a livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e accessibili in un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.”;

- e. il Decreto Legislativo 13/2013 «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68 della Legge 28 giugno 2012, n. 92» riordina il Sistema di qualificazione in coerenza ai Dispositivi raccomandati dalla Commissione;

RAVVISATO che

- a. nell'attuazione del D.lgs 13/2013 a norma dell'articolo 8, comma 2 è necessaria la predisposizione entro i termini fissati di una piattaforma comune di elementi per la correlazione e standardizzazione progressiva di Titoli e Qualificazioni contenuti nei diversi Repertori regionali, al fine di facilitare la loro riconoscibilità e trasferibilità sull'intero territorio nazionale ed europeo;
- b. nell'approvazione, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da parte della IX Commissione - Istruzione e Lavoro - del documento "Piano di lavoro per l'implementazione del Repertorio nazionale dei Titoli di istruzione e formazione e delle Qualificazioni professionali" del 10 luglio 2013 viene, tra l'altro, condivisa l'idea di avviare un percorso di traghettamento/maternage rivolto a tutte le realtà territoriali che ad oggi non dispongono di un sistema territoriale di certificazione delle competenze e possono perciò "importare" il sistema di un'altra Regione, trasferendolo per intero (traghettamento), ovvero attingendo parti di Repertorio da più Regioni a seconda delle esigenze e vicinanze" (maternage);
- c. l'ISFOL, per conto del Ministero del Lavoro, sta realizzando la DBQc in vista della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e del relativo repertorio nazionale;

RILEVATO che

- a. il Repertorio nazionale dei Titoli di istruzione e formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art.8 del Decreto Legislativo n.13/2013 costituisce il riferimento unitario per la certificazione delle competenze e che è pertanto necessario pervenire ad una standardizzazione degli stessi;
- b. risulta inderogabile - nell'ambito del percorso di Riforma - l'adozione di un Repertorio regionale utile a dare evidenza alle specificità del territorio, ai sensi dell'art.3 del Regolamento Regionale 9/2010;
- c. è necessario attuare sistemi per il riconoscimento e trasferibilità delle competenze maturate dai cittadini vista la omogenea lettura del valore degli apprendimenti maturati in contesti formali, informali e non formali in ambito regionale, nazionale ed europeo;
- d. appare necessario, al fine di favorire l'implementazione di processi efficaci, istituire nell'ambito della DG 11 preposta un Gruppo Tecnico Repertorio regionale composto da referenti interni che presidieranno trasversalmente tutte le azioni connesse ai contenuti da trattare e, con riguardo alle specifiche AEP da trattare, da referenti del Partenariato economico e sociale, da referenti delle DG della GR Campania preposte *ratione materiae*, da un referente ARLAS, da almeno un referente del Gruppo Tecnico preposto all'informatizzazione dei processi;
- e. nell'acquisizione di Titoli e Qualificazioni presenti in Banca Dati ISFOL occorre tuttavia procedere alla ridiscussione dei contenuti dei percorsi ivi inclusi e predisporre le necessarie revisioni e "curvature" dei contenuti tecnico professionali alle specificità del contesto regionale campano in sede di Tavolo Tecnico regionale di confronto;

RILEVATO altresì che

- a. l'architettura regionale degli standard professionali, formativi, di riconoscimento e di certificazione, preveda in questa fase, in coerenza con gli indirizzi nazionali, la definizione degli stessi come descrittivi minimi di professionalità delle principali figure professionali rappresentative dei settori economici del territorio campano, descritte per Unità di Competenza;
- b. l'infrastruttura tecnologica di gestione del sistema degli standard professionali e delle qualificazioni riveste particolare rilievo vista la complessità dei temi e delle variabili da monitorare;
- c. che in fase istruttoria al fine di definire le linee metodologiche per la realizzazione del Repertorio regionale delle qualificazioni e delle competenze professionali, la DG11, con il supporto tecnico dell'ARLAS, nell'ambito dei Tavoli Tecnici nazionali, ha aderito alla possibilità di attingere ai Repertori regionali presenti nel Data Base ISFOL rispondendo alle esigenze di sistematizzazione delle informazioni del costruendo Repertorio regionale campano;
- d. che si rende all'uopo necessario avvalersi della diretta collaborazione dell'ISFOL al fine di rispondere alle esigenze di sistematizzazione e correlabilità delle informazioni del costruendo Repertorio regionale campano ai Repertori regionali presenti nel Data Base ISFOL;

RITENUTO

- a. di dovere approvare le linee di indirizzo (All.1) in coerenza con le indicazioni contenute nel Protocollo metodologico ed i criteri costruttivi e descrittivi per la standardizzazione delle qualificazioni professionali regionali, approvati in IX

- Conferenza Stato Regioni, *garantendone la leggibilità in relazione ad altri sistemi di standard professionali, attraverso la referenziazione ai sistemi di classificazione statistica ATECO 2007 e ISTAT CP 2011;*
- b. di dover costituire presso la Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili il "Gruppo Tecnico Regionale" (GTR) coordinato dal Direttore Generale e composto da almeno due referenti alla suddetta DG con presidio trasversale su tutte le azioni messe in campo e, tenendo conto delle specificità delle Aree Economico Professionali (AEP) da trattare, da referenti delle Direzioni Generali preposte *ratione materiae*, da un referente ARLAS, da rappresentanti del Partenariato economico e sociale, da almeno un referente del Gruppo preposto all'Informatizzazione dei processi;
 - c. di dovere incaricare l'ARLAS di fornire alla Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili le opportune funzioni di Assistenza Tecnica in materia;
 - d. di dare mandato alla Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili di adottare tutti gli atti connessi e consequenziali per la compiuta operatività di quanto disposto con il presente atto, ivi compresa la formalizzazione del rapporto con l'Isfol;
 - e. di poter dare mandato, altresì, alla Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili di adottare gli atti amministrativi di approvazione delle qualificazioni professionali in esito ai lavori di istruttoria del "Gruppo Tecnico Repertorio" (GTR).

propone e la Giunta all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni e le considerazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

- a. di approvare le linee di indirizzo (All.1) in coerenza con le indicazioni contenute nel Protocollo metodologico ed i criteri costruttivi e descrittivi per la standardizzazione delle qualificazioni professionali regionali, approvati in IX Conferenza Stato Regioni, *garantendone la leggibilità in relazione ad altri sistemi di standard professionali, attraverso la referenziazione ai sistemi di classificazione statistica ATECO 2007 e ISTAT CP 2011;*
- b. di considerare il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni (art.4, comma 67, L.92/2012 e Intesa in Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012, rep. Atti n.146/CU) quale riferimento regionale per il recepimento degli standard minimi ;
- c. di costituire presso la Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili il "Gruppo Tecnico Repertorio" (GTR) coordinato dal Direttore Generale e composto da almeno due referenti alla suddetta DG con presidio trasversale su tutte le azioni messe in campo e, tenendo conto delle specificità delle Aree Economico Professionali (AEP) da trattare, da referenti delle Direzioni Generali preposte *ratione materiae*, da un referente ARLAS, da rappresentanti del Partenariato economico e sociale, da almeno un referente del Gruppo preposto all'Informatizzazione dei processi;
- d. di rappresentare che il GTR sarà nominato dalla Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili su designazione delle strutture di appartenenza e opererà esclusivamente a titolo gratuito;
- e. di incaricare l'ARLAS di fornire alla Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili le opportune funzioni di Assistenza Tecnica in materia;
- f. di dare mandato alla Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili di adottare tutti gli atti connessi e consequenziali per la compiuta operatività di quanto disposto con il presente atto, ivi compresa la formalizzazione del rapporto con l'Isfol;
- g. di dare mandato, altresì, alla Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili di adottare gli atti amministrativi di approvazione delle qualificazioni professionali in esito ai lavori di istruttoria del "Gruppo Tecnico Repertorio" (GTR).
- h. di trasmettere il presente atto all'Assessore Lavoro, Formazione e Orientamento professionale, Politiche dell'emigrazione e dell'immigrazione, al Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali, alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro, le Politiche giovanili, alle rispettive Direzioni Generali competenti *ratione materiae*, all'ARLAS, alle Amministrazioni provinciali e al BURC.